

DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'ACCESSO AI DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE

Nel recente provvedimento del 14 settembre 2023 il garante per la *privacy* ha esaminato un caso che risulta di interesse anche per i suoi molti risvolti operativi. Si tratta in sostanza di una specifica valutazione, operata dall'Autorità, circa il diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere l'accesso ai dati di geolocalizzazione in possesso, nell'ipotesi specifica, del datore di lavoro. Si tratta di un caso pratico nel quale dei lavoratori, per operare un esame dei propri cedolini paga, in relazione alla retribuzione e ai rimborsi ricevuti, avevano richiesto al datore l'accesso i suddetti dati, raccolti attraverso lo *smartphone* in loro possesso, fornito dalla società datrice, sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione.

Detti lavoratori, non avendo ricevuto quanto richiesto, hanno quindi proposto un reclamo presso il garante. Nell'istruttoria l'Autorità ha effettivamente riscontrato come la datrice di lavoro non abbia fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai lavoratori reclamanti, in sostanza non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS, ma limitandosi invece a esporre le generiche modalità e gli scopi per i quali i suddetti dati venivano trattati.

Il garante, quindi, rileva una condotta illecita da parte della società, in base ai principi della normativa sulla *privacy*, ciò in quanto la geolocalizzazione dei dipendenti implica necessariamente un trattamento di dati personali nel momento dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel sancire quindi un diritto del lavoratore all'accesso ai dati relativi alla loro geolocalizzazione, il garante ha ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni effettuate con il GPS. In ogni caso l'Autorità fa presente che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe comunque dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso.

Per la violazione sopra riscontrata il garante ha inoltre irrogato alla società datrice di lavoro una sanzione di 20.000 euro.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato